



CITTÀ DI MONTESARCHIO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

ORDINANZA SINDACALE

N. 25 del 31/08/2026

OGGETTO: Incendio di rilevanti dimensioni verificatosi presso un sito di gestione e stoccaggio di rifiuti nella zona industriale del Comune di Airola (BN) – Persistenza della situazione emergenziale e interessamento del territorio comunale da parte dei fumi – Misure straordinarie e precauzionali a tutela della salute pubblica – Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, degli asili nido e dei servizi educativi per l'infanzia presenti sul territorio comunale nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2026.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 50, commi 5 e 6, in materia di ordinanze contingibili e urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 3;

RICHIAMATI i principi di prevenzione, cautela e precauzione che devono orientare l'azione amministrativa in presenza di situazioni potenzialmente incidenti sulla salute della popolazione;

PREMESSO CHE

- nella giornata odierna, 31 agosto 2026, si è sviluppato un incendio di eccezionale rilevanza presso un sito destinato alla gestione e allo stoccaggio di rifiuti ubicato nella zona industriale del Comune di Airola (BN), Area P.I.P. – Via Caracciano;

- l'incendio ha determinato la formazione di una imponente e persistente colonna di fumo scuro, visibile a notevole distanza e diffusasi anche in direzione del territorio del Comune di Montesarchio per effetto delle condizioni meteorologiche e della direzione dei venti;



- la prossimità territoriale tra il sito interessato dall'incendio e il territorio comunale di Montesarchio, unitamente alla direzione assunta dalla nube, determina una situazione che richiede l'adozione di particolari misure di cautela;
- le operazioni di spegnimento, raffreddamento e messa in sicurezza del sito richiedono l'intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco e degli ulteriori organismi competenti;

RICHIAMATA

la precedente Ordinanza Sindacale n. 24 del 31 agosto 2026, adottata dal Sindaco del Comune di Montesarchio a seguito del medesimo evento, con la quale sono state già disposte misure precauzionali a tutela della popolazione, tra le quali:

- mantenere chiuse porte, finestre e aperture verso l'esterno in presenza di fumi;
- evitare la permanenza e le attività all'aperto nelle aree interessate;
- limitare l'utilizzo degli impianti che comportino immissione di aria esterna;
- prestare particolare attenzione ai soggetti maggiormente vulnerabili;
- adottare specifiche precauzioni relativamente ai prodotti ortofrutticoli, agli alimenti, ai mangimi e agli animali;
- sospendere le attività sportive, ricreative e ludiche all'aperto nelle zone direttamente interessate dai fumi;

PRESO ATTO

delle indicazioni precauzionali diffuse dall'ASL Benevento in relazione all'incendio, con le quali è stato raccomandato, tra l'altro:

- di evitare di stazionare o svolgere attività per periodi prolungati negli spazi all'aperto fino al cessare dell'emergenza;
- di mantenere chiuse porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e ogni altra apertura verso l'esterno;
- di spegnere condizionatori e impianti di ventilazione o ricircolo dell'aria;
- di evitare l'esposizione non necessaria alla nube di fumo;
- di adottare specifiche cautele in caso di esposizione;

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE il Comune di Airola, in considerazione della gravità e dell'estensione dell'evento, ha disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale – C.O.C., prevedendo le necessarie funzioni di supporto per il monitoraggio della situazione e contemplando, in relazione all'evoluzione dell'emergenza, anche l'eventuale evacuazione e



messa in sicurezza della popolazione residente nelle zone direttamente interessate dalla ricaduta della nube;

CONSIDERATO CHE

la situazione verificatasi non può essere considerata esaurita con il solo spegnimento delle fiamme, dovendosi tenere conto:

- della possibile prosecuzione delle operazioni di spegnimento, raffreddamento e messa in sicurezza del sito;
- della possibile persistenza di fenomeni di combustione o emissione di fumi anche nelle fasi successive;
- della variabilità della direzione e dell'intensità dei venti;
- della possibile dispersione e ricaduta al suolo dei prodotti della combustione;
- della necessità di acquisire e valutare le risultanze dei monitoraggi ambientali effettuati dagli organismi competenti;
- della necessità di consentire alle autorità sanitarie e ambientali di verificare l'evoluzione della situazione e fornire conseguenti indicazioni alla popolazione;

DATO ATTO CHE

- allo stato non risultano ancora disponibili risultanze definitive e complete dei monitoraggi ambientali e sanitari tali da consentire di escludere ogni possibile esposizione della popolazione del Comune di Montesarchio ai prodotti della combustione;
- la presente ordinanza, pertanto, non presuppone né attesta l'avvenuta contaminazione del territorio comunale, ma costituisce una misura temporanea di massima cautela adottata nelle more del completamento degli accertamenti tecnici, ambientali e sanitari;

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE

- gli edifici scolastici costituiscono luoghi caratterizzati dalla presenza contemporanea e prolungata di un numero significativo di persone;
- l'apertura delle scuole comporterebbe inoltre la movimentazione sul territorio comunale di alunni, bambini, famiglie, docenti, personale ATA, personale educativo, addetti ai servizi scolastici e personale impegnato nei servizi di trasporto e assistenza, con conseguente incremento degli spostamenti e della permanenza all'aperto;
- la popolazione scolastica comprende in misura prevalente bambini, adolescenti e soggetti di minore età, nei confronti dei quali appare necessario adottare un livello

particolarmente elevato di cautela rispetto all'esposizione ai fumi e ai prodotti della combustione;

- l'ordinario funzionamento degli edifici scolastici comporta, inoltre, esigenze di aerazione e ricambio dell'aria degli ambienti, non pienamente conciliabili, nella fase attuale, con la raccomandazione sanitaria di mantenere chiuse le aperture verso l'esterno e limitare o interrompere l'immissione di aria esterna attraverso gli impianti di ventilazione;
- tale circostanza assume particolare rilievo in considerazione della permanenza continuativa per diverse ore della popolazione scolastica all'interno degli edifici;

RITENUTO

che la contemporanea presenza dei suddetti elementi renda opportuno e proporzionato adottare una misura temporanea di sospensione dell'utilizzo degli edifici scolastici, finalizzata non soltanto ad evitare la permanenza degli alunni all'aperto, ma anche a prevenire l'esposizione derivante dagli spostamenti casa-scuola e dall'eventuale ingresso negli edifici di aria proveniente dall'esterno;

CONSIDERATO ALTRESÌ

che la durata di tre giorni, dal 1° al 3 settembre 2026 compresi, è individuata quale periodo precauzionale strettamente necessario per:

- consentire l'evoluzione e il definitivo contenimento dell'evento;
- consentire il completamento delle principali operazioni di spegnimento, raffreddamento e messa in sicurezza;
- acquisire le prime risultanze utili dei monitoraggi ambientali e sanitari;
- verificare l'evoluzione della dispersione dei fumi e delle condizioni meteorologiche;
- consentire agli organismi competenti di fornire indicazioni aggiornate circa l'eventuale permanenza o cessazione delle condizioni di cautela;

DATO ATTO

- che la misura è pertanto temporanea, proporzionata, precauzionale e soggetta a rivalutazione continua;
- che, qualora prima della scadenza del termine fissato al 3 settembre 2026 pervengano dagli organismi tecnici, ambientali e sanitari competenti elementi idonei ad attestare il venir meno delle esigenze precauzionali, il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato anticipatamente;
- che, viceversa, l'eventuale permanenza delle condizioni di rischio o di incertezza oltre tale data sarà oggetto di nuova e specifica valutazione sulla base degli elementi tecnici nel frattempo acquisiti;



RITENUTO

che ricorrano, pertanto, i presupposti della contingibilità e dell'urgenza, in ragione della straordinarietà dell'evento, dell'attualità della situazione e della necessità di adottare senza ritardo misure temporanee di tutela della salute pubblica non adeguatamente fronteggiabili mediante gli ordinari strumenti amministrativi;

ORDINA

per tutte le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. LA CHIUSURA, PER LE INTERE GIORNATE DEL 1°, 2 E 3 SETTEMBRE 2026, DI TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTESARCHIO, COMPRESI GLI ASILI NIDO E I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA.

2. La chiusura riguarda gli edifici scolastici e le relative pertinenze, comprese palestre, cortili, impianti sportivi e spazi esterni annessi, con conseguente sospensione delle attività didattiche, educative, formative, sportive, ricreative e aggregative in presenza.

3. Il divieto di utilizzo degli edifici scolastici riguarda gli alunni e gli utenti, fatta salva la possibilità di accesso del personale espressamente autorizzato per inderogabili esigenze di sicurezza, controllo degli impianti, manutenzione o gestione dell'emergenza, nel rispetto delle misure di protezione impartite dalle autorità competenti.

4. Restano ferme le autonome determinazioni organizzative di competenza dei Dirigenti scolastici, nei limiti delle rispettive attribuzioni, relativamente alle attività che non comportino accesso o permanenza negli edifici oggetto di chiusura.

5. I Dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni educative, scolastiche e formative interessate assicurano la tempestiva informazione alle famiglie, agli studenti e al personale.

6. Gli uffici comunali competenti, la Polizia Locale e la Protezione Civile comunale assicurano il costante monitoraggio dell'evoluzione dell'emergenza, acquisendo ogni informazione e risultanza disponibile da ARPAC, ASL Benevento, Vigili del Fuoco, Prefettura di Benevento e dagli ulteriori organismi competenti.

7. Qualora, prima del 3 settembre 2026, le risultanze degli accertamenti ambientali e sanitari e l'evoluzione dell'evento consentano di ritenere cessate le esigenze precauzionali che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento, la chiusura potrà essere anticipatamente revocata con successivo provvedimento.



8. Qualora, al contrario, alla scadenza del periodo indicato permangano condizioni tali da richiedere ulteriori misure precauzionali, sarà adottato un nuovo provvedimento sulla base delle risultanze e delle indicazioni degli organismi competenti.

RACCOMANDA

alla cittadinanza, durante il periodo interessato dalla presente ordinanza, di continuare ad osservare tutte le misure precauzionali già impartite con Ordinanza Sindacale n. 24 del 31 agosto 2026 e le raccomandazioni diffuse dalle autorità sanitarie.

DISPONE

l'immediata pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale e sui canali ufficiali di comunicazione del Comune di Montesarchio;

la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Prefettura – U.T.G. di Benevento;
- all'ASL Benevento;
- all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento;
- alla Questura di Benevento;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento;
- alla Compagnia/Stazione Carabinieri di Montesarchio;
- all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Benevento;
- ai Dirigenti scolastici degli istituti presenti sul territorio comunale;
- ai responsabili delle scuole paritarie e private;
- ai responsabili degli asili nido e dei servizi educativi per l'infanzia;
- al Comando di Polizia Locale;
- alla Protezione Civile;
- alla Provincia di Benevento;
- al Comune di Airola.

AVVERTE

che il presente provvedimento ha natura esclusivamente contingibile, urgente e precauzionale e non costituisce attestazione dell'esistenza di una contaminazione ambientale del territorio comunale.



Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Montesarchio, lì 31/08/2026

Il Sindaco

f.to Avv. Carmelo Sandomenico

== Firmato in originale ==



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dott.ssa Maria AVELLA certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il **31/08/2026** e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Lì, 31/08/2026

Il Responsabile della pubblicazione
Dott.ssa Maria AVELLA